

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

91.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 2 MARZO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SUVICH

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Saluto del Presidente della Camera . . .	2078	
<i>GRANDI, Presidente della Camera - ACERBO, Ministro delle finanze - SUVICH, Presidente della Commissione.</i>		
Comunicazioni del Presidente	2079	
<i>PRESIDENTE.</i>		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione al Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dello stato di guerra (2316).	2080	
<i>PRESIDENTE - BACCARINI, Relatore, PAVONCELLI, ORSOLINI CENCELLI, SORICE, Sottosegretario di Stato per la guerra.</i>		
Indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa (2319)	2081	
<i>BACCARINI, Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 50,000 mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori (2279)	2081	
<i>GUZZELONI, Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499, recante disposizioni per il condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2320)	2082	
<i>SPINELLI DOMENICO, Relatore - ACERBO, Ministro delle finanze.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria e il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2321)	2082	
<i>SPINELLI DOMENICO, Relatore - ACERBO, Ministro delle finanze, CERUTTI GIUSEPPE, LANDI, PASINI, PRESIDENTE.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2282)	2084	
<i>ANDRIANI, Relatore - ACERBO, Ministro delle finanze.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, per l'estensione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle disposizioni del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2284)	2085	
<i>ANDRIANI, Relatore - ACERBO, Ministro delle finanze.</i>		
Estensione al personale del Convitto « Regina Elena » in Fano dipendente dall'Istituto Nazionale « Regina Margherita » per gli orfani dei maestri elementari delle disposizioni che regolano le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali (2315)	2085	
<i>SELLANI, Relatore.</i>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Estensione ai richiamati alle armi della esenzione fiscale prevista al n. 15 della tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per l'autorizzazione all'uso di onorificenze pontificie e straniere (2317)	2085
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .	
Estensione delle facilitazioni previste dal Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista (2318)	2085
ARMENISE, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti (2322)	2086
D'HAVET, <i>Relatore</i> .	
Contributo statale di lire 425,000,000 a favore della Società anonima industria gomma sintetica (2323)	2086
CENZATO, <i>Relatore</i> — PIRELLI.	
Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa Italiana (2324)	2088
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> — ACERBO, <i>Ministro delle finanze</i> , FERRETTI LANDO, <i>Presidente</i> .	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2325)	2089
ARMENISE, <i>Relatore</i> — CERUTTI GIUSEPPE, ACERBO, <i>Ministro delle finanze</i> , MARINELLI, PIRELLI, <i>Presidente</i> .	
Disegni di legge (Rinvio):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in borsa (2249)	2080
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, contenente disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari (2253)	2080
ACERBO, <i>Ministro delle finanze</i> .	

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498, concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche (2283)	2084
PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 9.30.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, Acerbo e il Sottosegretario di Stato per la guerra, Sorice).

Saluto del Presidente della Camera.

Interviene il Presidente della Camera, GRANDI, il quale pronunzia le seguenti parole:

Prima che il vostro lavoro cominci, desidero rivolgere un saluto, a nome della Camera e della Commissione, al camerata Di Revel, che, dopo aver diretto per molti anni il Dicastero delle finanze, ha lasciato il suo ufficio di Governo, e porgere il nostro saluto al camerata Acerbo, il quale è stato designato dalla fiducia del Duce a coprire uno dei più importanti Dicasteri, in cui si suddivide l'attività amministrativa, politica e legislativa dello Stato.

E un motivo di sincero compiacimento per la Camera che il camerata Acerbo, in un'ora così importante della nostra vita nazionale, sia passato dall'ufficio di Presidente della Commissione del Bilancio, che egli ha tenuto durante questi anni con tanto fervore e prestigio, a quello di Ministro delle finanze. E superfluo che io assicuri il camerata Acerbo della collaborazione fattiva e volonterosa della Camera, e, in particolare, della Commissione del Bilancio. Il camerata Acerbo ritorna da Ministro, per così dire, in famiglia.

Rivolgo anche un saluto al camerata Suwichev, che succede al Ministro Acerbo nella presidenza della Commissione. Al caro amico Suwichev mi legano anni ed anni di ricordi e di lavoro comune a Roma e all'estero. Sotto la sua guida prudente, competente e sicura, la vostra Commissione continuerà, nell'interesse del Paese e del Regime, il suo lavoro prezioso.

Insieme con Suwichev, saluto i camerati Mazzini e Bolzon, già Vice Presidenti della Commissione, ed i loro successori Guarneri e Massetti, nonché quei camerati che per essere stati nominati Senatori cessano di fare parte della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Camera; saluto coloro che li hanno sostituiti e che da altre Commissioni vengono a questa a dare l'apporto della loro competenza e della loro fede, di quella fede fascista che ci autorizza, non solo a sperare, ma ad essere certi della finale vittoria dell'Italia. (Vivissimi, prolungati applausi).

Il Ministro delle finanze, ACERBO, così risponde:

Ringrazio con la più viva cordialità e contraccambio il saluto che il carissimo amico Grandi ha voluto rivolgermi, a nome della Camera ed in modo particolare della vostra Commissione. Questa Commissione, nel suo fervido, intenso lavoro di quasi quattro anni — lavoro al cui successo io molto modestamente ho contribuito — ha dimostrato innanzi tutto la bontà sostanziale dei nuovi sistemi di diritto pubblico ideati dal Fascismo circa il controllo e la collaborazione nel campo legislativo. Io vi prego di esplicitare al massimo possibile questa funzione di controllo e di collaborazione, non solo perchè ciò rientra nel vostro pieno diritto, ma anche perchè essa mi sarà oltremodo utile e gradita giacchè, tra l'altro, io non ignoro quale somma di esperienze, di energie, di preparazioni specifiche si racchiude in questa Commissione, dove, a fianco dei vecchi camerati, oggi vedo dei nuovi camerati, scelti con particolare oculatezza dal nostro Presidente, i quali tutti, senza alcun dubbio, si trovano nei gradini più alti della nuova classe dirigente fascista.

Io naturalmente non posso nascondermi l'asprezza e la difficoltà del compito al quale sono stato chiamato dalla fiducia del Duce; però, posso assicurare che agirò con molta prudenza, con costante serenità e specialmente con grande equità e che in modo particolare mi sorreggerà la fede di vecchio fascista e la fiducia incrollabile che ho nei destini della nostra Patria.

Pertanto, camerati, non lesinatemi la vostra collaborazione, sia individuale che collettiva, collaborazione sotto forma non solo di consigli, ma anche di critiche e altresì di ammonimenti, e ve ne sarò gratissimo. (Vivi applausi).

Il Presidente della Commissione, SUVICH, a sua volta, dice:

Io sono molto grato al nostro Presidente per le buone parole che ha avuto, oltre che per me personalmente, per la Commissione, perchè rappresentano il migliore viatico all'inizio del nostro lavoro.

La Commissione farà certamente bene; credo di poter assumere questa garanzia. Per quanto riguarda la mia persona, posso dire che cercherò di fare del mio meglio. Certamente, la Commissione è stata privata del suo impareggiabile Presidente ed io parlo, direi, più come componente della Commissione passata che come Presidente della nuova, per poter aggiungere, alle parole pronunziate con tanto fervore dal nostro Presidente, la voce di uno che ha collaborato per tanti anni assieme e sotto la guida del camerata Acerbo.

Devo dire che questa intima collaborazione fra Governo e Commissione legislativa — che è stata intensificata all'epoca del nostro camerata Thaon di Revel, il quale è stato costantemente presente alle nostre riunioni — certamente continuerà e si intensificherà con il nuovo Ministro delle finanze. Ed io credo che la Commissione potrà essere fiera se manterrà la sua tradizione, soprattutto di questi ultimi anni di guerra: cercare di collaborare col Governo per ottenere il massimo sforzo finanziario del Paese ai fini della guerra e cercare, nello stesso tempo, di contemperare questo sforzo col mantenimento della produttività del Paese, sia ai fini della guerra, che ai fini della resistenza interna della Nazione, che è condizione essenziale perchè si arrivi alla auspicata vittoria.

Ubi major minor cessat: io non posso che pregare il Presidente Grandi di continuare a darci la sua guida, e sotto tale guida noi siamo sicuri che la Commissione non potrà che progredire verso quei fini ai quali tutti noi tendiamo. (Vivissimi applausi).

(Il Presidente della Camera, Grandi, si allontana, salutato da lunghi e generali applausi).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Mezzetti e Parolari; sono in congedo i Consiglieri nazionali Cauvin, Coselschi, Faina, Frignani, La Rocca e Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, Segretario, legge il verbale nella riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che, a far parte della Commissione, sono stati chiamati i Consiglieri nazionali: Gorla, già Ministro dei lavori pubblici; Agnino, tramutato dalla Com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

missione professioni e arti; Agostini, dall'industria; Angelini, dagli scambi; Andriani, dagli interni; Camerana, dall'industria; Chiarelli Giuseppe, dagli interni; Coselschi, dall'Africa Italiana; Faina, dagli esteri; Ferretti Lando, dalla cultura popolare; Gardini, dagli esteri; Lojacono Giuseppe, dai lavori pubblici; Orsolini Cencelli, dall'agricoltura; Pasini, dall'industria; Pirelli, dall'industria; Riso Ernesto, dall'industria.

Rinvio dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in borsa (2249) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, contenente disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari. (2253)

ACERBO, *Ministro delle finanze*, prega la Commissione di voler rinviare la discussione dei due disegni di legge poichè è in corso di studio una revisione che probabilmente riguarderà non soltanto la tecnica di tali provvedimenti, ma tutta la materia da essi disciplinata.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2316)

PRESIDENTE porge al Sottosegretario di Stato per la guerra, Sorice, un fervido augurio per il compito delicato al quale è stato chiamato e, sicuro interprete dei sentimenti della Commissione, saluta in lui tutti i combattenti che, con gesta eroiche, preparano sui vari fronti l'immane vittoria. *(Vivissimi applausi).*

BACCARINI, *Relatore*, osserva che con il provvedimento in esame si autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per 30 miliardi, da aggiungersi alle altre somme destinate, con precedenti provvedimenti, all'Esercito. La maggior parte di quest'ultimo stanziamento riguarda forniture belliche per armamenti ed in minima parte le maggiori spese determinate dai richiami in conseguenza dell'aumentato scacchiere operativo, in seguito alla occupazione di nuovi territori.

Il Sottosegretario di Stato, generale Sorice, chiamato a un posto di così alta responsabilità, ha diffuso intorno a sè un senso di sicurezza per la grande competenza e l'assoluto spirito di equità che egli porta nel suo ufficio.

Egli attuerà, senza dubbio, la chiara verità proclamata dal Duce dinanzi alla Camera e che deve essere un monito per tutti: bisogna dare ai soldati armi efficienti e sufficienti. In ogni momento della guerra i soldati, quando hanno avuto l'armamento necessario, hanno compiuto miracoli. È bene ricordare ciò, poichè per le fortune ed il prestigio di un popolo, al disopra delle vicende alterne della guerra, vale il modo come si è battuto; e senza retorica si può affermare che i soldati italiani, nella ritirata dell'Egitto e di Russia, hanno scritto pagine veramente insuperabili. *(Vivissimi applausi).*

PAVONCELLI esprime la fiducia che attraverso l'opera del camerata Sorice sia realizzato dal Ministero della guerra un maggiore coordinamento degli uffici preposti alla produzione bellica al fine della sempre maggiore efficienza dell'Esercito. Raccomanda che sia curato l'equipaggiamento delle truppe, soprattutto di quelle dislocate nelle zone di occupazione, per evidenti ragioni di prestigio nazionale.

ORSOLINI CENCELLI richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato per la guerra su talune deficienze verificatesi nell'equipaggiamento vestiario dei soldati, tanto meno ammissibili in quanto nei magazzini degli ammassi vi è una notevole quantità di lana della tosa 1941, e oltre il 90 per cento della lana della tosa 1942. Nè può dimenticarsi che si è appena a tre mesi dalla tosa 1943.

Rileva infine come tale situazione non solo è assurda nei riguardi degli equipaggiamenti dell'esercito, ma anche per la finanza dello Stato, in quanto i Consorzi agrari, che fanno l'ammasso, pagano ogni anno oltre 60 milioni di interessi passivi per la gestione lana. Milioni che sono sottratti all'erario in quanto gli utili degli ammassi vanno devoluti allo Stato stesso.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, ringrazia il Presidente e il Relatore per le parole lusinghiere rivoltegli, dichiarando di essere consapevole della responsabilità affidatagli.

Assicura la Commissione che tutti gli enti interessati tendono, in stretta cooperazione, al potenziamento dell'Esercito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono stati, in proposito, perfezionati i rapporti col nuovo Ministero della produzione bellica.

Le somme stanziare col provvedimento in esame saranno utilizzate nella maniera più scrupolosa, in relazione alle esigenze belliche del momento.

Terrà conto dei rilievi dei camerati Pavoncelli e Orsolini Cencelli circa l'equipaggiamento dei soldati, sul quale sta portando una particolare attenzione.

Quanto alle giacenze della lana degli ammassi non si tratta di negligenza o di insufficiente organizzazione in quanto il Miproguerra non ha ritenuto opportuno far mettere in lavorazione tutta la lana degli ammassi dovendo gli industriali interessati impiegare nel frattempo le proprie scorte, ed evitando così per queste diversa destinazione. Assicura perciò che la lana esistente negli ammassi rappresenta una ben definita e nota riserva a disposizione delle forze armate.

PRESIDENTE non dubita che il camerata Sorice, per la competenza di cui ha dato prova in altri posti di responsabilità nel Ministero della guerra, farà tutto quanto è nelle sue forze per armonizzare e semplificare i servizi, allo scopo di aumentarne il rendimento.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

L'approvazione all'unanimità del disegno di legge significa che la Commissione, gelosa guardiana del denaro dello Stato, considera le somme, che si danno all'Amministrazione della guerra in questo momento, come sacrosante, nella certezza che esse saranno impiegate oculatamente, in modo da dare alle truppe quei mezzi e quelle armi di cui hanno bisogno, perchè per vincere questa guerra non basta il valore personale, di cui i soldati italiani abbondano, ma occorre una complessa organizzazione.

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa. (2319)

BACCARINI, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame completa il decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, col quale furono elevate, limitatamente alla durata della guerra, le diarie di missione per l'interno del Regno al personale civile statale ed a quello mi-

litare fino al grado di maresciallo compreso. Si estende ora tale trattamento ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti, e pertanto le diarie per soggiorno fuori sede di lire 12.32 e lire 10.56 al netto del 12 per cento rispettivamente per i sergenti maggiori ed i sergenti sono portate a lire 26 e quella di lire 7.04 per i graduati e militari di truppa è aumentata a lire 18.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 50,000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori. (2279)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che in base al decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, secondo cui i pagamenti che vengono eseguiti dallo Stato sul proprio bilancio, a richiesta degli interessati, possono essere accreditati alla Banca d'Italia in conto corrente oppure con vaglia cambiari della stessa banca.

Il provvedimento in esame concede la facoltà alle Regie Tesorerie di pagare, non più a richiesta degli interessati, ma di ufficio i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 50,000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia al nome dei creditori.

La Banca stessa può, a richiesta degli interessati, girare le somme così accreditate in conto corrente presso un altro istituto indicato da ciascun creditore.

Il provvedimento ha, in sostanza, lo scopo di evitare eccessivi movimenti di denaro e quindi non resta che proporne l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499, recante disposizioni per il condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie. (2320)

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, osserva che in occasione del Ventennale della Marcia su Roma il Governo ha creduto opportuno di emanare un atto di clemenza anche per quanto riguarda la violazione di alcune leggi finanziarie con il decreto-legge in esame. Il condono è parziale per quanto riguarda la legge sull'imposta di registro e la legge tributaria sulle successioni; è totale per quanto riguarda le leggi del bollo, delle tasse sulle assicurazioni, sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni e altre. È condonata la pena pecuniaria per i funzionari dello Stato, delle provincie e dei comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte; sono anche condonate le pene pecuniarie relative al lotto pubblico ed ai coltivatori del tabacco, ai magazzinieri e rivenditori dei generi di monopolio.

È da rilevare che sono state escluse dall'atto di clemenza le violazioni delle leggi di guerra.

Propone l'approvazione del provvedimento.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, avverte che è stato richiesto dagli interessati che il beneficio del condono delle sopratasse, ancorchè con la riduzione al decimo, fosse esteso anche alle sopratasse incorse per tardiva denuncia e tardivo pagamento delle imposte in surrogazione del registro e del bollo dovute per il capitale delle società, estere impiegato in operazioni nel Regno.

In proposito è da osservarsi che in seguito al sequestro di molte aziende appartenenti a sudditi nemici l'imposta suddetta si è resa applicabile su più vasta scala.

Data, peraltro, l'incertezza da parte del contribuente sulla posizione di tali società di fronte all'Erario, si sono verificati parecchi casi di tardive presentazioni di denunce e di tardivi pagamenti di imposte dai quali esula evidentemente ogni intendimento di frode.

Proporrebbe, pertanto, all'articolo 1, comma 2°, di aggiungere, dopo il numero 2), il seguente: « 3°) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, limitatamente alle sopratasse prescritte dall'articolo 16 ».

I benefici portati dal decreto-legge sono subordinati alla condizione che entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, e cioè entro il 31 marzo, sia effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

In relazione anche alle recenti incursioni nemiche su varie città italiane, è stata chiesta una proroga di tale termine. A tale fine propone il seguente emendamento:

« All'articolo 3, comma 1°, alle parole: « entro novanta giorni dalla stessa data », sono sostituite le parole: « entro il 30 giugno 1943-XXI ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge con le modificazioni proposte dal Governo.

(Sono approvati).

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche. (2321)

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, nota che con il decreto-legge in esame si autorizza il Ministro delle finanze a sospendere temporaneamente con suoi decreti il corso delle prescrizioni e i termini legali e processuali in materia di applicazione e riscossione delle imposte dirette e dei tributi locali, ed a trasferire gli uffici finanziari dalle località colpite dalle offese belliche in altre località.

Il provvedimento è stato determinato dai bombardamenti aerei su alcune città del Regno, e non resta che proporlo l'approvazione.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, propone che all'articolo 1, dopo le parole: « sospendere temporaneamente » siano inserite le parole: « ed a prorogare ».

CERUTTI GIUSEPPE esamina la situazione nella quale vengono a trovarsi i proprietari di modesti appartamenti, che ne ritraevano l'unico reddito per vivere, quando tali appartamenti sono stati distrutti dall'offesa aerea nemica.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Giova ricordare che vi sono città ove il condominio è largamente diffuso, ove pertanto il risparmio, da molti anni, si è avviato all'acquisto, spesso anche a rate, di modesti appartamenti tanto per assicurarsi l'abitazione propria quanto per l'investimento di piccole e frazionate economie. L'esonero dal pagamento delle imposte non è sufficiente. Molti sono i sinistrati, che si sono presentati all'assistenza poichè diventati dei veri autentici bisognosi, sia quali proprietari di appartamenti da loro stessi e famiglie abitati e sulle cui ristrette economie viene a gravare l'onere di un nuovo affitto, fattosi più pesante in relazione alle spese dello sfollamento, sia quali proprietari di piccolo o piccoli appartamenti, ove il sinistro ha fatto cessare la loro modesta esistenza. Si tratta spesso di uomini e donne di età avanzata. Bisogna provvedere a questi casi, naturalmente limitando l'intervento ai più gravi, ove l'intervento non solo è necessario ma è inoltre improrogabile. Ora, è noto, come questi sinistrati sieno rimasti al di fuori d'ogni assistenza che fu riservata soltanto ai danneggiati delle cose mobili.

Gli risulta che in Germania il problema è stato risolto nel senso che, nel periodo che intercorre tra la distruzione e l'abitabilità, è corrisposto ai proprietari un indennizzo press'a poco equivalente al fitto pagato dagli inquilini od al fitto presunto qualora l'appartamento sia direttamente abitato. Naturalmente il proprietario, con il ripristino nel reddito, è obbligato a riprendere il pagamento delle imposte.

Bisogna, senza dubbio, tener conto dell'onere che può derivare al bilancio dello Stato; ma appunto per questo occorre limitare l'intervento nei casi degni di particolare considerazione.

LANDI osserva che il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione di reddito in conseguenza della distruzione di stabili per offesa nemica implica una questione di principio assai complessa, tenuto anche conto che alcune attività professionali possono venire a cessare in caso di incursioni aeree: si pensi alla distruzione di un gabinetto radiologico o di uno studio di avvocato.

Il problema è, dunque, vasto e lo Stato non potrebbe far fronte ad oneri di questa portata.

CERUTTI GIUSEPPE osserva che un professionista ha la possibilità di riprendere il suo lavoro, mentre il caso che ha prospettato

riguarda i modesti proprietari, il cui reddito rappresenta l'unico provento. Questa situazione può essere paragonata all'artigiano.

Ora, quale presidente del Comitato Comunale a Genova, può assicurare che agli artigiani si va sollecitamente incontro con la concessione di acconti, in modo che possano comprare la macchina da cucire o altri strumenti di lavoro affinché possano riprendere al più presto la loro attività.

Esiste quindi questa immediata assistenza, che forse dovrebbe essere un po' allargata, ma che comunque non costa nulla allo Stato poichè la somma è corrisposta in acconto dell'indennizzo richiesto.

Come, dunque, si concede un acconto per il danno avuto dalla perdita di cose mobili e si procede rapidamente alle liquidazioni, e le Intendenze di finanza hanno ordini precisi in proposito, pensa che debba essere presa in considerazione anche la situazione di questi modestissimi proprietari, ai quali viene completamente a mancare ogni possibilità di vita e che si trovano in condizioni di autentica indigenza.

Nelle more delle pratiche presso il Genio civile, che sono necessariamente non brevi, svolte le quali si deve poi provvedere ai riattamenti, non sollecitati per le difficoltà di mano d'opera e di approvvigionamenti dei materiali, questi autentici bisognosi sinistrati non debbono essere dimenticati.

PASINI. Poichè lo Stato si è impegnato a ricostruire gli stabili danneggiati dall'offesa nemica, si potrebbero fare delle anticipazioni ai proprietari, senza entrare nel campo dei redditi, che presenta molte difficoltà.

PRESIDENTE osserva che il problema dei danni e degli indennizzi nelle città colpite da bombardamenti aerei sta al centro dell'attenzione del Governo, ma, purtroppo, gli elementi non sono definitivi, perchè l'offesa nemica può continuare. Sembra difficile, pertanto, adottare provvedimenti se non provvisori mentre la complessa materia è allo studio degli organi competenti.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, rileva che il disegno di legge in esame riguarda soltanto la regolarizzazione di termini in materia finanziaria e non tocca minimamente il problema dei risarcimenti dei danni di guerra, che presenta aspetti molteplici e disparati, tali che difficilmente si potrebbero risolvere con unico criterio e con la stessa tempestività, in quanto si ricollegano a settori diversi dell'organizzazione amministrativa e finanziaria dello Stato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Si è accennato, ad esempio, alla diminuzione dei redditi di talune categorie di cittadini; ma il più colpito in questo campo è proprio lo Stato, quando si pensi che il solo compartimento della Lombardia rappresentava circa il 25 per cento dei redditi fiscali di tutto il Regno.

Si consideri, poi, l'entità dei danni prodotti dai bombardamenti aerei, in rapporto al grave problema della tesoreria, e si vedrà quale pericolo potrebbe rappresentare per la circolazione monetaria la concessione di anticipi per la ricostruzione degli stabili colpiti.

E, inoltre, da considerare le difficoltà che presentano l'accertamento dei danni di guerra e un eventuale piano di ricostruzione, soprattutto data la deficienza del personale tecnico, in seguito ai richiami alle armi.

Problema di rilevante importanza è, peraltro, quello relativo alla ricostruzione degli stabilimenti ausiliari danneggiati, la cui efficienza incide direttamente sull'attrezzatura bellica.

Le questioni sollevate rientrano, concludendo, non solo nella sfera di competenza del Ministero delle finanze, ma anche di quelli militari e dell'interno.

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, non è d'accordo col camerata Cerutti circa l'indennizzo da concedere ai proprietari di appartamenti demoliti. Il problema che si impone è quello della ricostruzione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge con la modificazione all'articolo 1 proposta dal Governo.

(Sono approvati).

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società. (2282)

PRESIDENTE avverte che il camerata Paolini ha presentato il seguente emendamento: « All'articolo unico del decreto-legge, comma 1°, le parole: « è prorogato al 30 giugno 1943-XXI », sono sostituite con le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII ».

ANDRIANI, *Relatore*, ricorda che con il decreto-legge 5 marzo 1942-XX, convertito nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 830, furono adottati provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, nel senso che si sottraevano gli atti relativi alle normali imposte di registro e si assoggettavano ad una imposta fissa, stabilendosi il termine del 31 dicembre 1942-XXI, entro il quale le società avrebbero dovuto provvedere alla regolarizzazione fiscale.

Questo termine è sembrato insufficiente, in quanto molte società attendevano che il decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizzava la emissione di buoni del tesoro da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni, fosse convertito in legge, conversione che ritardò in quanto il decreto-legge fu modificato dalle Commissioni legislative.

Con il provvedimento in esame tale termine è stato, pertanto, portato al 30 giugno 1943-XXI. Il camerata Paolini ha proposto che sia ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1943-XXII.

Pensa che l'emendamento debba essere accolto, perchè si tratta di operazioni complesse, le quali richiedono molto tempo per cui i sei mesi di proroga concessi, in buona parte già trascorsi, non sarebbero sufficienti.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del decreto-legge con l'emendamento accettato dal Governo.

(È approvato).

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498, concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche. (2283)

PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Consiglio ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge, essendo in corso di studio taluni emendamenti.

(Il rinvio è approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, per l'estensione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle disposizioni del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali. (2284)

ANDRIANI, *Relatore*, rileva che con il provvedimento in esame sono estese all'Azienda minerali metallici italiani, ente di diritto pubblico, le agevolazioni tributarie concesse con il decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, a favore delle società commerciali, nel senso che gli atti di fusione, concentrazione e trasformazione di dette società, furono ammessi alla registrazione con l'imposta fissa di lire 20.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, propone che all'articolo unico, le parole: « le disposizioni del », siano sostituite con le parole: « le agevolazioni tributarie stabilite dal ».

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico con l'emendamento proposto dal Governo.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione al personale del Convitto « Regina Elena » in Fano dipendente dall'Istituto Nazionale « Regina Margherita » per gli orfani dei maestri elementari delle disposizioni che regolano le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali. (2315)

SELLANI, *Relatore*, ricorda che l'Istituto nazionale « Regina Margherita » per gli orfani dei maestri elementari ha fatto voti presso il Ministero dell'educazione nazionale affinché agli impiegati ed ai salariati dipendenti dal convitto « Regina Elena » di Fano siano estese, ai fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni degli ordinamenti delle Casse di previdenza per gli impiegati e i salariati degli Enti locali. È bene tener presente che l'ordinamento della Cassa degli impiegati prevede la iscrizione obbligatoria degli impiegati d'ordine dell'Istituto nazionale in parola. Pensa, quindi, che il provvedimento in esame sia opportuno e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione ai richiamati alle armi dell'esenzione fiscale prevista al n. 15 della tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per l'autorizzazione all'uso di onorificenze pontificie e straniere. (2317)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame estende, per la durata dell'attuale guerra, a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e dei militari di truppa richiamati il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle tasse di concessione governativa per l'autorizzazione all'uso di onorificenze pontificie e straniere, previsto dalla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per i funzionari statali e per i militari in servizio permanente.

Trattandosi di un'agevolazione da concedere ai richiamati alle armi, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione delle facilitazioni previste dal Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista. (2318)

ARMENISE, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame è da considerarsi un completamento del decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, col quale furono concesse particolari facilitazioni in materia di contributi e di canoni per la radiofonia e le radioaudizioni circolari a favore del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Balilla (ora G.I.L.), dell'Associazione Combattenti, dell'Associazione Nazionale Mutilati, e di tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute. Il provvedimento prevede la estensione di quelle facilitazioni ad altre organiza-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista. Infatti l'articolo 1 contempla l'esonero dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, mentre l'articolo 2 concede la riduzione del 25 per cento sul canone annuo di abbonamento per le radioaudizioni, elencando gli Enti che possono beneficiarne.

Trattandosi di Enti che svolgono, alle dirette dipendenze del Partito Nazionale Fascista, funzioni essenzialmente culturali e propagandistiche, il provvedimento di legge è da ritenersi pienamente giustificato e pertanto ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione di pegno di crediti. (2322)

D'HAVET, *Relatore*, ricorda che con il 31 dicembre 1942-XXI scadeva la proroga del termine di efficacia delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, accordata con la legge 11 marzo 1941-XIX, n. 178.

Con le disposizioni in parola furono istituite le speciali tariffe di registro, rispettivamente del 0.05 per cento sulle cessioni o costituzioni in pegno a favore di aziende e di istituti di credito; di crediti derivanti da forniture, somministrazioni e vendite di merci o da servizi, e del 0.10 per cento sulle anticipazioni o finanziamenti accordati a fronte di dette cessioni o costituzioni in pegno.

Tali operazioni avrebbero dovuto quindi, con il 1° gennaio 1943-XXI, scontare le normali aliquote di tassa di registro rispettivamente stabilite dagli articoli 4 e 28 delle relative tariffe, aliquote che dal 28 giugno 1940-XVIII, e per effetto del decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 643, sono state elevate dall'1.30 per cento al 2 per cento e sottostare, quindi, alla complessiva tassa di registrazione del 4 per cento in luogo di quella del 0.15 per cento finora corrisposta.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a concedere a suo tempo tali agevolazioni —

e specie l'opportunità di mettere le ditte fornitrici dello Stato in grado di ottenere agevolmente le anticipazioni sui loro crediti dipendenti da commesse di guerra — hanno fatto apparire la necessità di prorogarle ulteriormente, al fine di agevolare la esecuzione dei lavori, che maggiormente interessano lo Stato, e di dare maggiore impulso alla politica di finanziamento delle attività produttive.

Il forte inasprimento che, in caso diverso, l'applicazione delle normali aliquote avrebbe importato in confronto di quelle di favore finora applicate, avrebbe ostacolato permanentemente le operazioni del genere, rendendone il costo fiscale quasi proibitivo, con inevitabili dannose ripercussioni sulla regolarità e sulla sicurezza dell'esercizio dell'attività creditizia di tale ramo.

Col provvedimento che si propone di approvare le agevolazioni in questione sono state infatti prorogate fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Contributo statale di lire 425,000,000 a favore della Società anonima industria gomma sintetica. (2323)

CENZATO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione riguarda uno dei problemi di maggiore rilevanza della produzione industriale di guerra: quello della gomma sintetica.

È noto che già da tempo si era provveduto alla costituzione (su base paritetica fra l'Istituto per la ricostruzione industriale ed il principale gruppo italiano dell'industria della gomma) di appositi Istituti di ricerca e di sperimentazione e, in un secondo tempo, di una vasta iniziativa industriale: la Società anonima industria gomma sintetica (S.A.I.G.S.) per mettere anche l'Italia in grado di sopprimere a questa produzione essenziale per la condotta della guerra.

La « S. A. I. G. S. » ha assolto con piena soddisfazione i compiti che le erano stati assegnati secondo il programma a suo tempo formulato; dallo scorso aprile, infatti, il primo stabilimento — quello di Ferrara — è in piena, regolare produzione, mentre la seconda e maggiore unità, a Terni, è in avanzato stadio di costruzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il programma originario contemplava una produzione di 3.000 tonnellate annue negli stabilimenti di Ferrara e di 6.000 tonnellate annue in quelli di Terni.

Senonchè tale primitivo programma ha subito un radicale sviluppo in dipendenza sia delle risultanze tecniche e del soddisfacente avviamento della produzione su base industriale con la immissione di notevoli quantitativi di prodotto sintetico nelle industrie di lavorazione e al consumo, sia in relazione alle ulteriori necessità messe in evidenza dal prolungarsi dello stato di guerra, sia, infine, per rispondere alle richieste degli alleati, anche in vista del futuro assetto dell'industria europea della gomma sintetica.

Per siffatte ragioni il programma iniziale che contemplava una produzione di 9.000 tonnellate annue è stato ampliato e portato alla produzione complessiva di 24.000 tonnellate annue di gomma sintetica. In relazione a tale notevolissimo ampliamento il programma industriale e finanziario connesso con la realizzazione di impianti di sì vasta mole, ha subito una necessaria, radicale trasformazione nella sua natura e nella sua ampiezza, in quanto il costo degli impianti è previsto, con riferimento allo scorso ottobre, in lire 850 milioni, cui è da aggiungere il fabbisogno per capitale circolante ed avviamento, il totale fabbisogno risultando così di lire 1.400.000.000.

Un tale investimento esorbita dai limiti di un normale problema industriale, soprattutto in considerazione del fatto che non sono più prevedibili condizioni di redditività nel collocamento del prodotto finito. Gli impianti non possono infatti considerarsi che come impianti di stretta natura bellica, e poichè essi superano notevolmente le dimensioni che per il nostro mercato possono ritenersi normali, il costo di produzione dovrebbe essere gravato da una ingente quota di ammortamento. A parte la circostanza che gli investimenti relativi vengono fatti in un periodo in cui la dinamica dei prezzi è assai diversa da quella dell'epoca nella quale è stato formulato il primo programma.

In queste condizioni si poneva allo Stato il dilemma se provvedere direttamente alla costruzione dei nuovi impianti o se, invece, fossero da utilizzare le iniziative già esistenti che avevano dato buona prova, provvedendo in forma adeguata al loro sviluppo.

Questa seconda soluzione è stata preferita dal Governo per ovvie ragioni di carattere tecnico nonchè per ragioni di carattere industriale e di opportunità, in quanto ben diffi-

cilmente nel momento attuale sarebbe stato possibile avviare nuove iniziative in un campo che richiede una lunga specializzazione ed una organizzazione che non si improvvisano.

La forma di intervento adottata è quella prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, di un contributo diretto dello Stato per la costruzione degli impianti corrispondenti alla metà del puro costo di impianto, previsto, come si è detto, in lire 850 milioni.

Tale contributo erogato in ragione di lire 85 milioni annui in un periodo di anni 5 a decorrere dall'esercizio 1943-44 sarà iscritto sullo stato di previsione delle spese del Ministero delle corporazioni.

È da rilevare che il contributo in parola è stato calcolato partendo dalla considerazione che gli impianti per una così estesa produzione vadano ammortizzati interamente in un periodo di 5 anni, vale a dire, in ragione del 20 per cento all'anno: di tale quota, la metà rimane a carico della « S. A. I. G. S. » e l'altra metà corrisponde appunto al contributo di 85 milioni annui per 5 anni sopra accennato. Il costo di produzione della gomma sintetica verrà in tal modo sgravato di una metà dei necessari ammortamenti.

Data la particolare natura dell'intervento, che dispone un contributo diretto dello Stato, è ovvio che si siano previste opportune esenzioni fiscali per le erogazioni ad esso relative, nonchè per le cessioni che la società abbia a compiere del contributo stesso o di sue quote a fronte di suoi debiti.

La soluzione data al complesso problema del finanziamento di questo importantissimo programma industriale è la più semplice ed al tempo stesso la più chiara, in quanto presenta il vantaggio di misurare fin d'ora l'entità dell'intervento statale in cifra precisa.

Tale soluzione sarà, d'altra parte, tenuta in debito conto nel determinare, a norma delle vigenti disposizioni sulla disciplina dei prezzi, il prezzo della gomma sintetica di produzione nazionale. Naturalmente, l'attenuazione della quota di ammortamento a carico dell'industria e la riduzione a 5 anni del periodo di ammortamento consentiranno, in definitiva, di contenere il costo elevato della gomma sintetica e quindi di ridurre per tutti i consumatori l'onere derivante dal necessario utilizzo di una quota notevole di gomma sintetica da impiegare in opportune miscele, tecnicamente studiate, con la gomma naturale: verrà in tal modo altresì eliminato un ostacolo alla auspicabile ripresa di tutte quelle attività di trasporto che impiegano pneuma-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tici, il cui sviluppo è condizione essenziale per il ritorno della normalità dopo cessato lo stato di guerra.

Tutto questo premesso, non resta al Relatore che raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

PIRELLI dichiara di astenersi dal voto.

(*Gli articoli sono approvati*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa Italiana. (2324)

PRESIDENTE invita a riferire sul disegno di legge il camerata Romano Ruggero, in assenza del Relatore Parolari, richiamato alle armi.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, ricorda che la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra, era stata estesa con Regio decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, ai territori dell'Africa Italiana danneggiati per fatti di guerra. Affinchè le norme del 1941 potessero avere attuazione, ai fini della liquidazione degli indennizzi, era necessario che il danneggiato desse la dimostrazione che i danni erano stati effettivamente prodotti da fatto di guerra e che questa dimostrazione fosse accertata, a mezzo degli organi d'informazione e tecnici competenti.

Naturalmente, a causa dell'occupazione dei territori che rende impossibile questi controlli, nessun rimborso si sarebbe avuto per la grande massa dei danneggiati per tutta la durata della guerra.

Si è pertanto stabilito che il Ministero delle finanze può concedere ai danneggiati speciali mutui di favore che abbiano la durata di dieci anni e siano estinti in cinque annualità negli ultimi cinque anni del decennio, su parere della Commissione centrale istituita ai sensi dell'articolo 17 del Regio decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, solo quando non sia in grado di accertare gli elementi indispensabili per la liquidazione del danno.

I mutui saranno concessi in relazione alle condizioni economiche degli interessati ed in misura comunque non eccedente il venticinque per cento del presunto danno risarcibile.

Il tasso di interesse sarà dell'1.50 per cento. Le indennità di risarcimento che saranno liquidate a favore del concessionario, do-

vanno essere imputate ad estinzione del mutuo e nella quota che verrà in tal modo ad estinguersi il mutuatario sarà esonerato dal pagamento degli interessi.

Data l'opportunità del provvedimento, propone che sia approvato.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, si riserva di seguire in questa materia così incerta particolari concetti di cautela e di prudenza.

FERRETTI LANDO raccomanda che, pur usandosi le maggiori cautele, non si perda troppo tempo nel concedere i mutui. Molti di coloro che sono tornati non sono più capi di aziende; moltissimi altri, dopo aver combattuto, sono stati fatti prigionieri, o per essere degli ottimi fascisti, sono stati internati. In Italia si trovano attualmente i vecchi, le donne e i bambini, che in gran parte sono senza nessunissimo mezzo di sussistenza. Non vorrebbe quindi che gli aiuti arrivassero troppo tardi. Siccome il Ministero dell'Africa Italiana fa delle indagini molto accurate e non possono mancare le testimonianze, relative ai danni prodotti, è d'avviso che debbano aiutarsi quanto prima possibile questi pionieri che hanno in gran parte combattuto da eroi e sono ora prigionieri o feriti in terra d'Africa, o sono stati internati.

Cita il caso di una famiglia che, oltre a possedimenti in Africa, aveva a Genova una casa, la quale è stata distrutta dalle bombe nemiche.

Esistono in gran numero situazioni gravissime come questa e fin oggi nulla si è dato.

Sarebbe pertanto desiderabile che il Ministero delle finanze cominciasse a concedere i mutui, tanto più che lo Stato è garantito per la liquidazione finale. Occorre, a suo parere, da un punto di vista umanitario e patriottico, manifestare un sentimento di solidarietà verso chi tutto ha arrischiato in terre lontane.

ACERBO, *Ministro delle finanze*. Le ragioni umanitarie e patriottiche espresse dal camerata Ferretti sono quelle appunto che giustificano un provvedimento così grave come quello attuale, ma è necessario che lo Stato abbia il minimo di garanzie indispensabile in una materia così importante.

PRESIDENTE rileva che si tratta di un provvedimento di equità, nell'applicazione del quale si terrà conto delle ragioni espresse dal camerata Ferretti. Bisogna agire soprattutto con prudenza e celerità.

Pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2325)

ARMENISE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame contiene variazioni notevoli allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di vari Ministri e ai bilanci di Aziende autonome.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, la variazione più importante è un aumento di entrate di lire 653,772,963, mentre le variazioni nella spesa riguardano quasi tutti i Ministri per complessive lire 299,059,728. In totale si ha un miglioramento di lire 354,713,235, che si augura possa essere mantenuto.

Accennando alle variazioni principali che risultano dalle tabelle allegate al disegno di legge, rileva che la maggiore spesa del Ministero delle finanze ammonta a lire 244,493,250, giustificata per 200 milioni da interessi di buoni del Tesoro ordinari e per il resto in gran parte dalle tasse universitarie che sono venute meno per le esenzioni concesse alle famiglie numerose, più una maggiorazione di quindici milioni per retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del Ministero.

Il provvedimento prevede anche altri contributi straordinari: ad esempio quello a favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che dai 2 milioni e mezzo del 1942 è elevato a 5 milioni; un contributo di 4 milioni e 363 mila lire per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica; altri 20 milioni sono previsti per i premi di natalità e di nuzialità in aggiunta ai 100 milioni già stanziati; infine un contributo di un milione all'anno, per 5 anni, per l'Istituto fascista dell'Africa Italiana.

Richiama l'attenzione sull'articolo 6, nel quale è detto: « Il Ministro delle finanze, con le modalità e cautele da stabilirsi in apposita convenzione, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato a favore della Società trasporti Adriatico-Balcani per la integrità del proprio capitale e per la remunerazione del capitale stesso ».

Pensa che una garanzia così generica, senza l'indicazione del capitale e dei relativi frutti, nè dei fini che la società si propone, meriti un chiarimento da parte del Ministro delle finanze. Rileva inoltre che l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto fare un prov-

vedimento a parte per una garanzia di questo genere, anziché includere una disposizione in un disegno di legge che comporta soprattutto variazioni nei bilanci dei vari Ministeri.

Fatto questo doveroso rilievo, propone l'approvazione del disegno di legge.

CERUTTI GIUSEPPE richiama l'attenzione del Ministro sopra le variazioni apportate al bilancio dell'azienda per i servizi telefonici. I bilanci delle aziende autonome delle poste e dei telegrafi e dei servizi telefonici hanno sempre largamente compensato, attraverso le maggiori entrate, gli oneri che si vanno assumendo particolarmente per maggiori costi dei servizi, ed hanno registrati inoltre dei notevoli avanzi. Ora, nel disegno di legge in esame, mentre si porta un aumento nei proventi delle linee telefoniche interurbane per lire 5,367,458 e di fronte si variano in aumento le spese per lire 17,054,000, si ottiene il pareggio soltanto attraverso la diminuzione delle annualità dovute allo Stato per ammortamento, per la differenza di lire 9,685,541.

Raccomanda, pertanto, che, ove occorra, si provveda tempestivamente ad armonizzare le tariffe con le spese, per non compromettere o decurtare le buone risultanze d'esercizio, tanto più che, nel momento attuale, le voci di ammortamento non possono subire diminuzioni, dovendosi pensare al rinnovamento del materiale.

Le attuali tariffe telefoniche sono inoltre alimentate dal fatto che i privati debbono ricorrere, salvo che nelle ore serali, alle comunicazioni urgenti ed urgentissime. Ritornando alla normalità le tariffe base ordinarie, potrebbero diventare insufficienti per assicurare il buono e sollecito servizio, il che in sostanza rappresenta pur sempre una minore spesa dell'utente, non più frequentemente obbligato, cessate le comunicazioni straordinarie militari, a ricorrere alle tariffe speciali.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, si dichiara d'accordo col Relatore circa l'opportunità che provvedimenti di carattere amministrativo ed organico non siano inclusi in disegni di legge d'ordine finanziario.

Per quanto riguarda in modo particolare l'articolo 6 ha richiamato l'attenzione del Ministero competente perchè nella redazione della convenzione con la società si usi la massima prudenza e oculatezza.

In ordine ai servizi telefonici osserva che indubbiamente risentono una certa pesantezza per lo stato di guerra e che, comunque, ritiene che sia difficile elevare le tariffe, le quali praticamente sono già aumentate. Ad ogni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

modo l'Azienda ha tuttora una gestione finanziariamente equilibrata.

MARINELLI è d'avviso che non sia necessario elevare le tariffe, perchè l'Azienda telefonica dà un utile notevole.

PIRELLI crede che le preoccupazioni del camerata Cerutti non siano giustificate dai fatti, in quanto, a suo parere, il bilancio dell'Azienda telefonica è ottimo e continua ad essere ottimo. Effettivamente le tariffe delle comunicazioni interurbane, che sono le sole che interessano l'Azienda, perchè quelle delle comunicazioni urbane riguardano le società concessionarie, sono basse, ma sono collegate alle tariffe internazionali. Oggi sarebbero forse insufficienti; però praticamente non si applicano, perchè se si vuol telefonare, bisogna richiedere la comunicazione urgente, che importa, come per i telegrafi, una tariffa tripla.

Non nasconde che le cifre riportate nella tabella annessa al disegno di legge destino qualche preoccupazione, ma pensa che siano giustificate da ragioni di carattere amministrativo o contabile.

PRESIDENTE rileva che in pratica, come ha osservato il camerata Pirelli, le spese sostenute da qualsiasi azienda per le comuni-

cazioni telefoniche hanno subito un aumento considerevolissimo, perchè bisogna ricorrere, di fatto, alle comunicazioni urgenti, e spesso a quelle urgentissime.

ARMENISE, *Relatore*, ringrazia il Ministro per gli affidamenti dati, ma rimane l'inconveniente grave determinato dall'articolo 6, in quanto lo Stato viene ad assumere una garanzia generica verso una società, per un capitale imprecisato e che potrebbe divenire ingente, dato che la garanzia si estende fino al 1948. Occorrerebbe, se mai, precisare i limiti di tale garanzia.

ACERBO, *Ministro delle finanze*, non ha nulla in contrario a stralciare l'articolo 6 e farne oggetto di un particolare provvedimento, riservandosi di coordinare il disegno di legge dopo lo stralcio.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge, con la soppressione dell'articolo 6 accettata dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Autorizzazione al Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2316)

ART. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti è data facoltà al Ministro per la guerra di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 30 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa. (2319)

ART. 1.

La misura dell'indennità giornaliera di missione per l'interno del Regno prevista dalle norme vigenti per i sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti è stabilita come segue:

- 1^o) Sergenti maggiori e sergenti . . . L. 26
- 2^o) Graduati e militari di truppa, compresi gli allievi carabinieri . . . » 18
- 3^o) Ai militari di cui al precedente n. 2 per le giornate di viaggio di andata e ritorno, nelle licenze di qualsiasi specie » 10

Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono la riduzione della normale diaria di missione.

Nella anzidetta indennità è compreso l'importo della razione viveri.

ART. 2.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Per le missioni fuori residenza con ritorno nello stesso giorno la diaria è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per il viaggio di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore ad ore dodici.

La diaria si riduce di un quinto per coloro che durante la missione fruiscono dell'alloggio gratuito nonchè di lire sette se viene concesso il vitto a carico dell'Amministrazione.

Qualora i personali militari di cui trattasi vengano a percepire una diaria di missione ridotta in relazione al tempo trascorso in missione, la quale risulti inferiore al complesso delle riduzioni da arrecarsi per l'alloggio ed il vitto gratuiti, le riduzioni stesse sono da limitare fino all'importo della predetta diaria ridotta.

ART. 3.

Per i viaggi di servizio eseguiti entro il presidio o nell'ambito delle piccole distanze dal personale militare di qualsiasi grado restano ferme le norme e gli importi delle diarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge, cessando, però l'applicazione sugli importi medesimi, della riduzione del 12 per cento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Le misure delle indennità giornaliere di trasferta fissate dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 119, sono sostituite, per i marescialli ivi indicati, da quelle previste dall'articolo 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, convertito nella legge 24 luglio 1942-XX, n. 1065, e per gli altri sottufficiali e militari di truppa da quelle rispettivamente stabilite dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

Per le missioni in corso all'entrata in vigore della presente legge, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni, in relazione ai periodi di missione già trascorsi, stabilite dalle disposizioni in vigore.

ART. 6.

Per le missioni dal Regno nei territori dell'Africa Italiana la misura dell'intera diaria fissata dal precedente articolo 1, viene maggiorata di lire 12 per i sergenti maggiori e sergenti e di lire 10 per i graduati e militari di truppa.

ART. 7.

Le indennità stabilite dalla presente legge s'intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge non sono operative nei riguardi dei compensi o assegni a qualsiasi titolo, comunque commisurati alle indennità previste ai precedenti articoli, che non siano dipendenti da spostamento dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

ART. 9.

Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dalla presente legge.

ART. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disposizioni della legge medesima hanno vigore dal 1° settembre 1942-XX. Le disposizioni stesse, salvo l'articolo 2, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia Tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 50,000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori. (2279)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia Tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo ecceda le lire 50,000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499, recante disposizioni per il condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie. (2320)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499, recante disposizioni per il condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1°, comma 2°, dopo il n. 2°) è aggiunto il seguente:

3°) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, limitatamente alle soprattasse prescritte dall'articolo 16.

All'articolo 3, comma 1°, alle parole: entro novanta giorni dalla stessa data, sono sostituite le parole: entro il 30 giugno 1943-XXI.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria e il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche. (2321)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche, *con la seguente modificazione:*

All'articolo 1° dopo le parole: sospendere temporaneamente, sono inserite le parole: ed a prorogare.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società. (2282)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, *con la seguente modificazione:*

All'articolo unico, comma 1°, le parole: è prorogato al 30 giugno 1943-XXI, sono sostituite con le parole: è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, per l'estensione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle agevolazioni tributarie stabilite dal Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali. (2284)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, con il

quale sono estese all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, numero 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

Estensione al personale del Convitto « Regina Elena » in Fano dipendente dall'Istituto Nazionale « Regina Margherita » per gli orfani dei maestri elementari delle disposizioni che regolano le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali. (2315)

ARTICOLO UNICO.

Alle categorie di personali obbligate alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, secondo le disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680 e dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con la legge 25 luglio 1941-IX, n. 934, sono aggiunte con effetto dal 1° gennaio 1942-XX, quelle dei personali impiegato e salariato addetti al Convitto « Regina Elena » in Fano dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, eccezione fatta per il sanitario e per il padre spirituale.

Estensione ai richiamati alle armi dell'esenzione fiscale prevista al n. 15 della tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per l'autorizzazione all'uso di onorificenze pontificie e straniere. (2317)

ARTICOLO UNICO.

La esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa, prevista al n. 15 della tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per i provvedimenti di autorizzazione all'uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere in confronto dei funzionari delle Amministrazioni statali e dei militari, è estesa, per la durata dell'attuale guerra, agli ufficiali di complemento, sottufficiali e militari di truppa richiamati alle armi.

Estensione delle facilitazioni previste dal Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista. (2318)

ART. 1.

L'esonero dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, concesso dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706 — recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari — è esteso alle sottoindicate organizzazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista:

- 1°) Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra;
- 2°) Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo;
- 3°) Unione Nazionale Ufficiali in congedo;
- 4°) Gruppo Medaglie d'Oro al valor militare;
- 5°) Istituto del Nastro Azzurro;
- 6°) Associazione Nazionale « Nastro Tricolore » fra decorati al valor civile, di marina, aeronautico;
- 7°) Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare »;
- 8°) Reparti Arditi d'Italia;
- 9°) Legione Garibaldina;
- 10°) Gruppi Marinai d'Italia;
- 11°) Legione Carabinieri d'Italia;
- 12°) Reggimento Granatieri di Sardegna;
- 13°) Reggimento Fanti d'Italia;
- 14°) Reggimento Bersaglieri d'Italia « Alessandro Lamarmora »;
- 15°) X° Reggimento Alpini;
- 16°) Reggimento Cavalieri d'Italia;
- 17°) Reggimento Artiglieri d'Italia « Damiano Chiesa »;
- 18°) Reggimento Genio « Mario Fiore »;
- 19°) Legione Finanziari d'Italia;
- 20°) Raggruppamento Autieri in congedo;
- 21°) Gruppi Aviatori d'Italia;
- 22°) Centro Alpinistico Italiano;
- 23°) Lega Navale Italiana.

ART. 2.

Per le organizzazioni indicate nell'articolo precedente è ridotto del 25 per cento il

canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni, di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (2322)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

Contributo statale di lire 425.000.000 a favore della Società anonima industria gomma sintetica. (2323)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 425.000.000 a titolo di contributo dello Stato per gli impianti di produzione della gomma sintetica della Società Anonima industria gomma sintetica (S. A. I. G. S.).

Il contributo suddetto sarà erogato sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni in cinque anni, in ragione di 85 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1943-44.

La erogazione del contributo stesso, nonché le cessioni pro-solvendo e pro-soluto ad esso relative, fatte dalla S. A. I. G. S. a favore di istituti finanziatori sono esenti dalla tassa di bollo e dalle tasse di registro ed ipotecarie.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa Italiana. (2324)**

ART. 1.

Per i danni verificatisi nei territori dell'Africa Italiana, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'articolo 17 del Regio decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, nei casi in cui non sia in grado, per insufficiente documentazione, di procedere all'accertamento del danno e alla liquidazione della relativa indennità, emetterà parere circa l'opportunità di concedere al danneggiato, che ne faccia richiesta, un mutuo di favore, determinandone l'ammontare in relazione alle condizioni economiche dell'interessato ed in misura comunque non eccedente il 25 per cento del presunto danno risarcibile.

Alle riunioni della Commissione centrale in cui verranno esaminate domande per concessione di tali mutui, parteciperà con voto deliberativo un funzionario della Direzione Generale del Tesoro, designato dal Ministro delle Finanze.

ART. 2.

La concessione degli anzidetti mutui, con fondi erariali, al tasso di interesse dell'1,50 per cento, è disposta dal Ministero delle finanze. Essi avranno la durata massima di anni dieci e verranno estinti in cinque eguali annualità negli ultimi cinque anni del decennio.

ART. 3.

Le indennità di risarcimento che saranno liquidate a favore del concessionario, dovranno essere totalmente imputate ad estinzione del mutuo.

Sulla quota del mutuo che verrà ad estinguersi per effetto di tali imputazioni, il mutuatario avrà diritto al totale esonero degli interessi.

È sempre in facoltà del mutuatario di estinguere il mutuo prima della normale scadenza.

ART. 4.

Alle domande di mutuo e agli atti occorrenti alla loro stipulazione ed estinzione sono estese le esenzioni tributarie stabilite dall'articolo 25 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543.

ART. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2325)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Unione Fascista fra le famiglie numerose, di cui al Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529, è elevato a lire 2,500,000 per l'esercizio finanziario 1942-43 ed a lire 5,000,000 per i successivi esercizi.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

L'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dell'Istituto centrale di statistica con l'articolo 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695, per le spese di funzionamento dell'Istituto medesimo, è elevata di ulteriori lire 4,363,900.

ART. 6.

Per la costruzione in Salsomaggiore di uno stabilimento chimico industriale per la produzione della iodina e del bromo è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2,000,000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

La somma di lire 100 milioni autorizzata con l'articolo 7 della legge 28 maggio 1942-XX, n. 679, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità per l'esercizio finanziario 1942-43 è aumentata di lire 20,000,000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

A partire dall'esercizio finanziario 1942-43 e per la durata di cinque esercizi finanziari è autorizzata la corresponsione all'Istituto Fascista dell'Africa Italiana di un contributo annuo di lire 1,000,000.

La spesa relativa graverà sui fondi assegnati al capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1942-43 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

ART. 9.

È aumentata di ulteriori lire 7,467,800 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 10.

Il limite di somma per gli ordini di accreditamento da emettersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore del Commissariato generale anticoccidico in Catania, ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 757, è elevato a lire 1,000,000.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 28. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc.	L.	380,000 —
Capitolo n. 97. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	600,000,000 —
Capitolo n. 98. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	42,000,000 —
Capitolo n. 99. — Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	9,900,000 —
Capitolo n. 148. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	»	40,000 —
Capitolo n. 159. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	169,728 —
Capitolo n. 162. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi, ecc.	»	1,250,000 —
Capitolo n. 259. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc., per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri, ecc.	»	33,235 —
Totale	L.	<u>653,772,963 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 348-bis. — Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti effettuati per conto del Tesoro.

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	200,000,000 —
Capitolo n. 39. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative	»	2,170,400 —
Capitolo n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	40,000 —
Capitolo n. 79. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. (Commissariato generale per la pesca)	»	20,000 —
Capitolo n. 80. — Premi di operosità e di rendimento al personale (Commissariato generale per la pesca)	»	5,000 —
Capitolo n. 85. — Spese casuali (Commissariato generale per la pesca)	»	6,000 —
Capitolo n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio presso i Comandi, ecc. (M. V. S. N.)	»	3,500,000 —
Capitolo n. 100. — Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza (M. V. S. N.)	»	200,000 —
Da riportarsi	L.	<u>205,941,400 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L.	205,941,400 —
Capitolo n. 101. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M. V. S. N.)	»		150,000 —
Capitolo n. 103. — Spese per l'ufficio storico, ecc. (M. V. S. N.)	»		50,000 —
Capitolo n. 105. — Provvista e manutenzione di mobili, ecc. (M. V. S. N.)	»		200,000 —
Capitolo n. 106. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, ecc. (M. V. S. N.)	»		300,000 —
Capitolo n. 128. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»		40,000 —
Capitolo n. 141. — Fitto di locali (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana)	»		50,000 —
Capitolo n. 158. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»		150,000 —
Capitolo n. 165. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»		15,000,000 —
Capitolo n. 167. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»		1,398,450 —
Capitolo n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria, ecc.	»		22,000 —
Capitolo n. 172. — Sussidi al personale, ecc.	»		300,000 —
Capitolo n. 175. — Spese casuali	»		170,000 —
Capitolo n. 188. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc.	»		500,000 —
Capitolo n. 238. — Indennità di missione, ecc. (Catasto)	»		1,000,000 —
Capitolo n. 242. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto, ecc.	»		1,500,000 —
Capitolo n. 245. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del Catasto, ecc.	»		500,000 —
Capitolo n. 246. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto, ecc.	»		500,000 —
Capitolo n. 248. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. (Catasto)	»		400,000 —
Capitolo n. 253. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Tasse e imposte indirette)	»		1,000,000 —
Capitolo n. 257. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»		6,000,000 —
Capitolo n. 262. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Tasse e imposte indirette)	»		400,000 —
Capitolo n. 302. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»		300,000 —
Capitolo n. 303-bis (di nuova istituzione). — Fitto di locali per l'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 268)	»		47,500 —
Capitolo n. 308. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»		350,000 —
Capitolo n. 372. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»		2,100,000 —
Capitolo n. 426. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	»		4,363,900 —
Capitolo n. 433-bis. — Personale - Stipendi, ecc. (Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi ecc.)	»		100,000 —
Capitolo n. 600 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per lavori di sistemazione, ecc. dei campi di tiro a segno nazionale	»		1,250,000 —
Capitolo n. 602 (aggiunto - in conto competenza). — Indennizzi da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Africa Italiana che rinunci ad usufruire del congedo, ecc.	»		200,000 —
Capitolo n. 676 (aggiunto - in conto competenza). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»		210,000 —
	Totale degli aumenti	L.	244,493,250 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 98. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M. V. S. N.)	L.	3,600,000 —
Capitolo n. 202. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato, ecc.	»	22,000 —
Capitolo n. 310. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc. (Imposte dirette)	»	43,450 —
Totale delle diminuzioni		L. 3,665,450 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Manutenzione di locali	L.	60,000 —
Capitolo n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	»	50,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	80,000 —
Capitolo n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 39. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	»	76,000 —
Capitolo n. 40. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	»	108,000 —
Capitolo n. 47. — Compensi per insegnamento, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena)	»	200,000 —
Totale degli aumenti		L. 1,574,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 28. — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc.	L.	50,000 —
--	----	----------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	50,000 —
Capitolo n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	»	200,000 —
Capitolo n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	»	2,000,000 —
Capitolo n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1,500,000 —
Capitolo n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc., spese di ricevimento in Italia di Sovrani, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 65. — Retribuzioni, assegni e indennità al personale non di ruolo in servizio in Albania	»	2,000,000 —
Capitolo n. 68. — Spese per il funzionamento della Luogotenenza generale della Maestà del Re ed Imperatore, ecc.	»	55,000 —

Da riportarsi L. 8,905,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L.	8,905,000 —
Capitolo n. 80. — Sovvenzioni ed istituzioni albanesi	»		1,000,000 —
Capitolo n. 82. — Spese, ecc. per il funzionamento delle scuole italiane in Albania; borse di studio e premi; refezione scolastica	»		1,400,000 —
Capitolo n. 94. — Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	»		742.700 —
Capitolo n. 175 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Somma da erogare per sussidi agli studenti montenegrini che compiano i propri studi presso le Regie Università del Regno	»		200,000 —
	Totale degli aumenti	L.	<u>12,247,700 —</u>
b) <i>In diminuzione:</i>			
Capitolo n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	L.		363,908 —
Capitolo n. 86. — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese, ecc.	»		1,000,000 —
	Totale delle diminuzioni	L.	<u>1,363,908 —</u>

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) <i>In aumento:</i>			
Capitolo n. 56 (<i>aggiunto. — in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43		L.	<u>600 —</u>
b) <i>In diminuzione:</i>			
Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero, ecc.		L.	<u>600 —</u>

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) <i>In aumento:</i>			
Capitolo n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.		L.	500,000 —
Capitolo n. 16. — Spese casuali	»		50,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»		200,000 —
Capitolo n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»		1,172,256.42
Capitolo n. 60. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	»		20,000 —
Capitolo n. 85. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi — Spese di mantenimento, ecc.	»		500,000 —
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»		157,000 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»		94,977 —
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»		227,870 —
	<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>2,922,103.42</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L.	2,922,103.42
Capitolo n. 101. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.		»	7,700 —
Capitolo n. 158. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . .		»	200,000 —
Capitolo n. 170. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc. (Arti)		»	700,000 —
Capitolo n. 172. — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc. (Arti)		»	118,500 —
Capitolo n. 219 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc.		»	26,432,320 —
Capitolo n. 234 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato		»	355,365 —
	Totale degli aumenti . . .	L.	<u>30,735,988.42</u>
b) <i>In diminuzione:</i>			
Capitolo n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.		L.	50,000 —
Capitolo n. 50. — Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative, ecc.		»	1,872,256.42
Capitolo n. 56. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.		»	20,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>1,942,256.42</u>

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.		L.	80,000 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.		»	20,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.		»	5,000 —
Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.		»	1,500,000 —
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc.		»	3,000,000 —
Capitolo n. 34. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.		»	1,000,000 —
Capitolo n. 49. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.		»	500,000 —
Capitolo n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento Vestiario, ecc.		»	5,000,000 —
Capitolo n. 93-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio Aziende agricole comunali di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1942-XX, n. 1182.		»	160,000 —
Capitolo n. 111-xiii (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per il riordinamento del materiale archivistico esistente nel territorio della Dalmazia		»	70,000 —
Capitolo n. 116. — Spese per la propaganda demografica		»	250,000 —
	Totale . . .	L.	<u>11,585,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	L.	500,000 —
Capitolo n. 19. — Spese casuali	»	30,000 —
Capitolo n. 128. — Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi), ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 150. — Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro, ecc.	»	10,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>15,530,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Personale di ruolo, ecc. — Indennità di trasferta, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 143. — Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume, ecc.	»	15,000,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>15,030,000 —</u>

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 23. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti, ecc.	L.	25,000 —
Capitolo n. 48. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 49. — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse, ecc. (Ispettorato Generale della motorizzazione, ecc.)	»	30,000 —
Capitolo n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc.	»	33,235 —
Capitolo n. 88. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 93. — Personale non di ruolo — Indennità di trasferta, ecc. (Ferrovie, ecc.).	»	70,000 —
Capitolo n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Strade ferrate).	»	90,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>458,235 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 27. — Incaricati marittimi, ecc. — Retribuzioni, ecc.	L.	25,000 —
Capitolo n. 69. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 72. — Sovvenzioni per concessioni di filovie, ecc.	»	200,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>275,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 9. — Spese casuali	L.	70,000 —
Capitolo n. 48. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc. e ad altri Istituti, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	24,000 —
Totale degli aumenti		L. 144,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, ecc.	L.	1,000 —
Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	18,000 —
Capitolo n. 37. — Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	5,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 24,000 —

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 40. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	34,000 —
Totale degli aumenti		L. 114,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo), ecc.	»	2,000 —
Capitolo n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	2,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 114,000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea, ecc.	L.	1,100,000 —
Capitolo n. 10. — Spese generali, ecc.	»	220,000 —
Totale		L. 1,320,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 26. — Apicoltura, incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti, ecc.	L.	200,000 —
Capitolo n. 30. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio, ecc.	»	169,728 —
Capitolo n. 82-bis (di nuova istituzione). — Contributi e spese per la sperimentazione agraria in Dalmazia	»	200,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>2,569,728 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	L.	200,000 —
Capitolo n. 72. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi, ecc.	»	350,000
Capitolo n. 74. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 75. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfezione dei fichi secchi, ecc.	»	100,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>900,000 —</u>

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 23. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 88-bis. — Somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni alto-atesini, ecc.	»	69,825.15
Capitolo n. 93. (aggiunto — in conto competenza). — Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato, ecc.	»	352,615.85
Totale	L.	<u>452,441 —</u>

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Capitolo n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	L.	20,000 —
Capitolo n. 11. — Spese casuali	»	25,000 —
Capitolo n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 33. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 45. — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento, ecc.	»	250,000 —
Totale	L.	<u>445,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Capitolo n. 6. — Spese di rappresentanza	L.	50,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 9. — Spese casuali	»	50,000 —
Capitolo n. 15. — Spese di manutenzione dei locali del Ministero	»	40,000 —
Capitolo n. 22. — Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali, ecc.	»	600,000 —
Totale		L. 755,000 —

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, venduti nel Regno, ecc.	L.	150,000,000 —
Capitolo n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	44,000,000 —
Capitolo n. 5. — Provento industriale della vendita dei sali commestibili	»	18,000,000 —
Capitolo n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette	»	12,100,000 —
Capitolo n. 13. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	3,900,000 —
Totale		L. 233,000,000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato — Stipendi ed assegni, ecc.	L.	800,000 —
Capitolo n. 3. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 6. — Indennità di missione, di tramutamento, di giro, ecc.	»	1,400,000 —
Capitolo n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	220,000 —
Capitolo n. 14. — Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 23. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 25. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	18,000,000 —
Capitolo n. 26. — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc.	»	125,000,000 —
<i>Da riportarsi</i>		L. 147,020,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 147.020,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	»	200,000 —
Capitolo n. 28. — Spese per l'acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	»	20,000,000 —
Capitolo n. 33. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 34. — Compra dei sali, ecc.	»	1,200,000 —
Capitolo n. 35. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. per quanto altro occorra ai servizi delle saline	»	1,500,000 —
Capitolo n. 36. — Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	»	21,000,000 —
Capitolo n. 37. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	»	6,200,000 —
Capitolo n. 47. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	16,000,000 —
Capitolo n. 52. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 54. — Spese generali e di personale per i servizi dei Monopoli nei territori annessi al Regno, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 60. — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc.	»	380,000 —
Capitolo n. 61 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle aziende dei Monopoli di Stato	»	2,000,000 —
Capitolo n. 66. (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Spese per la difesa antiaerea e per riparazioni danni di guerra	»	2,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 235,000,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 55. — Spese di esercizio per i servizi dei Monopoli nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati, ecc.	L.	2,000,000 —
--	----	-------------

2. — BILANCIO DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	80,000 —
--	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	80,000 —
---	----	----------

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta, lettere e dei pacchi	L.	20,940,000 —
Capitolo n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	1,000,000 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	13,000,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	16,268,159 —
	Totale . . .	L. 51,208,159 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 8. — Indennità per missioni e per visite di ispezione	L.	3,600,000 —
Capitolo n. 12. — Sussidi al personale di ruolo, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 12-bis (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto a offese del nemico	»	800,000 —
Capitolo n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	6,500,000 —
Capitolo n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise, uniformi, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	2,930,000 —
Capitolo n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	13,000,000 —
Capitolo n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	150,000 —
Capitolo n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	»	100,000 —
Capitolo n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	6,000,000 —
Capitolo n. 61. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	190,000 —
Capitolo n. 77. — Spese di liti	»	15,000 —
Capitolo n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1,850,000 —
Capitolo n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	220,000 —
Capitolo n. 93. — Fitti di locali di proprietà privata	»	11,268,159 —
Capitolo n. 95. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	998,000 —
Capitolo n. 103. — Residui passivi eliminati, ecc., reclamati dai creditori	»	87,000 —
		Totale
	L.	51,208,159 —

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5,367,458.25
---	----	--------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	3,500,000 —
Capitolo n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	700,000 —
Capitolo n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti	»	260,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	731,000 —
Capitolo n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	350,000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale	»	20,000 —
Capitolo n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni, ecc.	»	2,400,000 —
		Da riportarsi
	L.	7,961,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Riporto . . .	L. 7,961,000 —
Capitolo n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	350,000 —
Capitolo n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	50,000 —
Capitolo n. 12. — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale, ecc.	»	68,000 —
Capitolo n. 14. — Spese di ufficio — Spese di adattamento e di manu- tenzione di locali, ecc.	»	900,000 —
Capitolo n. 15 (<i>modificata la denominazione</i>). — Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (articolo 2 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22)	»	600,000 —
Capitolo n. 18. — Abbuoni a rimborsi vari	»	30,000 —
Capitolo n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	4,200,000 —
Capitolo n. 26. — Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uf- fici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, ecc.	»	2,800,000 —
Capitolo n. 33-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni riguar- danti le spese dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1941-42	»	95,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 17,054,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10 (<i>modificata la denominazione</i>). — Retribuzione al perso- nale del quadro speciale e diurnista	L.	2,000,000 —
Capitolo n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento, ecc.	»	9,686,541.75
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 11,686,541.75